



REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1. NORME GENERALI

1. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in data 19.10.2011 e sottoposto all'Assemblea del 5.11.2011 ai fini di promuovere il più ampio accesso e partecipazione dei soci alle attività dell'organizzazione, prevedere, rendere chiari e trasparenti i processi decisionali e le procedure elettive degli organi sociali.
2. Il regolamento si fonda sullo Statuto dell'Associazione. Lo statuto prevede i seguenti organi sociali: Consiglio direttivo e Organo di Controllo.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, dura in carica per un triennio e i suoi membri sono rieleggibili non più di due volte consecutive (Art. 6 statuto).
4. L'Assemblea elegge i membri del Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi (più due supplenti che sostituiranno gli effettivi che venissero a mancare per qualsiasi causa), individuati per la loro competenza tra i soci delle organizzazioni aderenti o soggetti esterni. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale vigila sulla corretta amministrazione del Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere scritto sulla relazione annuale. Al suo interno elegge un Presidente (Articolo 8 statuto).

Art. 2. RAPPRESENTANZA TERRITORIALE E DI SETTORE

1. L'Associazione Polesine Solidale ha fra i propri scopi statuari la rappresentanza del volontariato provinciale, pertanto ricerca, promuove, favorisce e auspica la presenza negli organi sociali di almeno un rappresentante per ogni ambito territoriale (alto, basso e medio polesine) ed ogni settore d'intervento definito dalla L.R. 40/1993: assistenza, socio-sanitario, tutela dell'ambiente e dei beni culturali, soccorso e protezione civile.

Art. 3. GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

1. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro (art. 3 statuto).
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, si riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo (art. 4 statuto).

Art. 4. COMMISSIONE ELETTORALE

1. Almeno 15 giorni prima dell'Assemblea elettiva per il rinnovo degli organi sociali e, comunque prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea dell'Associazione al fine di eleggere la commissione elettorale e dare avvio alla procedura.
2. La Commissione è composta da n. 3 membri eletti fra i soci dell'Associazione che non intendono presentare la propria candidatura e diversi dai membri in carica negli organi sociali. Al proprio interno, la commissione elegge il presidente.
3. La Commissione sovrintende, verifica e garantisce la correttezza formale dell'intero iter elettorale: candidature, elezioni, spoglio, proclamazione, ecc. La Commissione verifica la validità delle candidature pervenute entro i termini e secondo le modalità richieste nonché predisporre la scheda elettorale.
4. Al fine di favorire la più ampia, eterogenea e rappresentativa partecipazione dei soci, in fase di selezione delle candidature, la Commissione accetta un solo candidato per le associazioni riunite in coordinamenti/federazioni o appartenenti alla stessa Associazione/sigla (p.e. Anteas, Auser, Avis, ecc.).

5. Gli operatori del CSV possono supportare le attività della Commissione e svolgere le funzioni di segreteria su mandato del presidente della Commissione.

Art. 5 CANDIDATURE

1. Le candidature devono essere presentate esclusivamente da un'Associazione aderente all'Associazione Polesine Solidale.
2. Ogni Presidente di associazione socia può candidare un solo membro per ogni Organo sociale previsto.
3. Una persona può essere candidata per entrambe le cariche sociali, consiglio direttivo e organo di controllo, ma potrà risultare eletta solo per una carica.
4. Nei due organi, direttivo e di controllo, non possono essere eletti membri della stessa associazione. In caso di elezione uno dei due membri deve rinunciare entro 10 giorni dalla elezione. Dopo tale data, sull'esclusione decide la commissione elettore.
5. Per garantire la massima rappresentanza degli ambiti e dei settori di intervento, le associazioni socie riunite in coordinamenti/federazioni o appartenenti alla stessa Associazione/sigla, possono esprimere un solo candidato.
6. Le candidature devono essere presentate dal Presidente di una Associazione aderente all'Associazione Polesine Solidale presso la sede legale di quest'ultima mediante fax, posta ordinaria o elettronica entro i 15 giorni antecedenti l'Assemblea elettiva.
7. Ogni candidatura deve essere sottoscritta dal candidato e dalle Associazioni che la sostengono e può essere accompagnata da un breve profilo del candidato (in merito alle attività di volontariato) coi suoi dati anagrafici, e, sinteticamente, gli obiettivi che si prefigge per il mandato a cui concorre.
8. Il candidato è tenuto a verificare il corretto buon fine dell'invio a cui comunque sarà dato riscontro scritto.

Art. 6. REQUISITI DEI CANDIDATI

1. Ogni candidato, al momento della candidatura, deve essere un volontario attivo regolarmente iscritto ad una Associazione aderente a Polesine Solidale ed è richiesta l'autocertificazione del Presidente.
2. Al fine di evitare la sovrapposizione di molteplici incarichi istituzionali, nonché prevenire qualsiasi conflitto d'interesse, in nessun caso, non è ammesso il candidato che ricoprire cariche politiche o amministrative elettive in un Ente della Pubblica Amministrazione.
3. Qualora tale incarico fosse successivo alla elezione nei organi sociali del CSV gli sono richieste le dimissioni.
4. Ai candidati è richiesta la conoscenza dei problemi sociali del territorio, correttezza, equilibrio, disponibilità, esperienza, sensibilità ed impegno verso il volontariato e l'associazionismo, oltre quella verso l'organizzazione di provenienza.
5. Per i candidati nell'organo di controllo è richiesta una conoscenza minima dei principi contabili, della normativa vigente e delle corrette procedure amministrative.
6. Gli eletti durano in carica 3 anni. Non sono rieleggibili i Consiglieri del direttivo che hanno svolto due mandati consecutivi.

Art. 7. SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda elettorale, predisposta e siglata dalla Commissione, è identificata dal logo e dal timbro dell'Associazione, contiene pre-stampati i nominativi di tutti i candidati giudicati idonei e le informazioni ritenute rilevanti ai fini del voto in particolare il territorio di provenienza e il settore di intervento delle Associazioni dei candidati nonché il loro eventuale breve profilo.
2. I membri da eleggere sono presentati in una lista unica con la possibilità per ciascun presidente di associazione o suo delegato di poter esprimere fino a tre preferenze per ogni organo sociale.
3. Ogni elettore può esprimere n. 3 voti per il Consiglio Direttivo e n. 3 voto per il Collegio Sindacale.
4. Le preferenze dovranno essere chiaramente espresse sulle schede ricevute al momento dell'accreditamento al voto con una croce sui nomi prestampati.
5. Saranno dichiarate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori a quanto indicato o che rechino segni o nominativi non compresi nell'elenco o candidati o altre diciture non definibili chiaramente.

6. Il voto è nullo quando la scheda riporta una firma o, comunque, un segno atto a identificare il votante.

Art. 8. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Per il Consiglio Direttivo sono eletti i 7 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. La graduatoria è stesa per ordine di voti preferenze ricevuti. In caso di parità di voti ha la precedenza il candidato più anziano. Tale elenco sarà utilizzato per la determinazione del Consiglio Direttivo del CSV e per le surroghe in caso di dimissioni o di vacanza di un membro eletto, attingendo in ordine di preferenza tra i non eletti.
3. Il Consiglio direttivo del CSV è composto dai primi sei membri eletti dall'Assemblea e da uno nominato dal Comitato di Gestione Regionale (D.M. 21.11.1991).
4. In caso di dimissioni, revoca o decesso di un membro, subentra il primo dei non eletti.
5. Il Consiglio Direttivo può sollevare il Consigliere dall'incarico in seguito all'accumulo di più di tre assenze consecutive ingiustificate, previa comunicazione scritta della decisione all'interessato. Ove l'assenza riguardasse il componente nominato dal Comitato di Gestione, il Consiglio Direttivo ne informerà il Comitato.

Art. 9. IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, con accettazione dell'eletto, fra i membri del Consiglio nella prima seduta sentita la disponibilità e la candidatura di tutti i componenti.
2. La prima riunione è convocata e presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
3. Il Presidente dell'Associazione Polesine Solidale diventa il presidente del Centro di servizio per il volontariato.

Art. 10. ORGANO DI CONTROLLO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per il Collegio Sindacale sono eletti i 3 candidati che hanno ottenuto maggior numero di preferenze quali effettivi e i 2 candidati successivi quali supplenti.
2. Il Presidente, eletto dai membri tenendo conto anche dell'esperienza in materia e del numero di preferenze, è eletto quale membro dell'Organo di Controllo del CSV.
3. Dell'organo di controllo del CSV sono membri di diritto un componente nominato dal Comitato di gestione regionale ed uno nominato dalla Provincia di Rovigo.

Art. 11. OPERAZIONI DI VOTO

1. Le votazioni per le elezioni degli organi sociali dell'Associazione avvengono a scrutinio segreto nel corso di una specifica Assemblea convocata allo scopo.
2. La Commissione elettorale allestisce il seggio elettorale e organizza le operazioni con modalità che rispettino il diritto alla segretezza nell'espressione del voto.
3. La commissione verifica la regolarità delle operazioni di voto: gli aventi diritto, le deleghe e la consegna delle schede elettorali.
4. La Commissione Elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni di voto.
5. Le votazioni dovranno durare almeno 3 ore dello stesso giorno in cui sono iniziate, e sono chiuse con l'espressione di voto dell'ultimo socio-elettore presente nella sala nel tal termine.

Art. 12. DIRITTO DI DELEGA

1. Ai sensi dell'art. 5 dello statuto, ciascun socio partecipante all'Assemblea non può presentare più di una delega sottoscritta dal delegante secondo il modello predisposto dall'Associazione.

Art. 13. SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE

1. La commissione procede allo scrutinio delle schede immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, a porte chiuse.

2. Gli interessati possono richiedere di partecipare allo scrutinio, a debita distanza ed esclusivamente osservando le procedure. Non è ammesso alcun commento o intervento da parte di esterni la commissione elettorale.
3. All'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali la commissione verifica che siano identiche al numero dei votanti.
4. Il Presidente della Commissione elettorale legge ad alta voce il nome dei candidati votati. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e le schede elettorali risultanti privi dell'espressione di voto.
5. Le schede scrutinate sono conservate presso la sede dell'Associazione in visione ai soci e agli interessati che ne facciano richiesta motivata.
6. La commissione elettorale proclama gli eletti comunicando l'esito sul sito Internet dell'Associazione e del CSV nonché per iscritto ai singoli candidati.
7. La commissione redige un verbale sottoscritto da tutti i componenti la commissione elettorale e completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni.

Art. 14. CONTESTAZIONI

1. Le operazioni effettuate non in conformità con il presente Regolamento possono essere impugnate dagli Associati.
2. Il ricorso, in forma scritta, dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data delle operazioni di voto.
3. Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dalla Commissione Elettorale, alla quale va rivolto il ricorso.
4. Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione per gli Organi Sociali.

Art. 15. VACATIO

1. Il Consiglio direttivo in scadenza prosegue nell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Al momento dell'insediamento, il Presidente uscente consegna tutta la documentazione attestante la precedente attività ed ogni informazione necessaria al proseguimento e allo sviluppo dei progetti in corso.
3. Il nuovo Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea è tenuto a riunirsi entro 21 giorni dalla proclamazione.